

Dichiarazione di Chişinău

Questioni specifiche relative alla migrazione

16.

Esistono sfide migratorie significative e complesse in diversi Stati membri, che non erano prevedibili al momento della redazione della Convenzione o che si sono evolute in modo considerevole da allora. Il mancato adeguato affrontamento di tali sfide può indebolire la fiducia pubblica nel sistema della Convenzione.

17.

La maggior parte dei migranti che soggiornano legalmente negli Stati parti contribuisce positivamente alle società di accoglienza. I diritti e le libertà fondamentali dei migranti devono essere rispettati e protetti in conformità al principio di non discriminazione.

18.

Gli Stati parti hanno l'innegabile diritto sovrano di decidere e controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel loro territorio. Essi hanno il diritto di stabilire le proprie politiche migratorie, eventualmente nel contesto di cooperazioni bilaterali o regionali, e di perseguire il controllo dell'immigrazione come interesse pubblico. Tuttavia, tali diritti devono essere esercitati conformemente alle disposizioni della Convenzione.

19.

È un obbligo e una necessità per gli Stati parti proteggere le proprie frontiere nel rispetto delle garanzie della Convenzione, anche mediante l'adozione di misure che consentano l'accesso al territorio nazionale soltanto alle persone che soddisfano i requisiti legali pertinenti.

Espulsione ed estradizione

20.

L'impossibilità di espellere o estradare una persona condannata o accusata di un reato grave può comportare notevoli difficoltà per gli Stati, anche in relazione al loro dovere fondamentale di garantire a tutti coloro che si trovano sotto la loro giurisdizione il diritto a vivere in pace, libertà e sicurezza, in particolare proteggendo la sicurezza pubblica e nazionale e prevenendo disordini e criminalità.

21.

Gli Stati parti sono incoraggiati a sviluppare e chiarire quadri normativi interni che assicurino un'applicazione efficace e contestualizzata dei diritti pertinenti della Convenzione, inclusi gli articoli 3 e 8, nei casi di espulsione ed estradizione.

Articolo 3

22.

Deve essere sottolineato che il divieto di tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, sancito dall'articolo 3 della Convenzione, è assoluto. Non ammette deroghe, non contiene eccezioni e non consente alcuna interferenza legittima.

23.

Il divieto assoluto di trattamenti o pene inumani o degradanti riflette il fatto che esso riguarda le forme più gravi di maltrattamento. Il livello minimo di gravità che qualifica un trattamento come inumano o degradante deve pertanto rimanere elevato e costante, ed essere applicato in modo chiaro e coerente a tutti i livelli, evitando restrizioni non necessarie alle decisioni di estradizione o di espulsione degli stranieri. La valutazione di tale livello minimo di gravità è relativa e dipende da tutte le circostanze del caso.

24.

Il Comitato dei Ministri esprime preoccupazione per il fatto che, come riconosciuto dalla Corte, nei casi in cui una persona non possa essere estradata per essere processata o per scontare una pena per un reato grave, possa derivarne un fenomeno di impunità, consentendo a tale persona di sottrarsi alla giustizia nel Paese in cui ha commesso il reato, semplicemente per averlo lasciato.

(segue – parte su arrivi massicci e strumentalizzazione)

34.

L'arrivo di un numero elevato di migranti rappresenta una sfida complessa e in evoluzione per gli Stati di frontiera, anche in relazione al loro diritto sovrano di proteggere i confini nazionali e di decidere chi possa entrare legalmente nel territorio, nonché alla loro responsabilità fondamentale di garantire la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica. Gli arrivi irregolari via mare comportano un grave rischio per la vita dei migranti e una riduzione degli attraversamenti marittimi irregolari può comportare una diminuzione delle perdite di vite umane in mare.

35.

Gli Stati parti devono rispondere a tali situazioni nel rispetto dei loro obblighi derivanti dalla Convenzione. La Corte ha riconosciuto che gli Stati di frontiera incontrano notevoli difficoltà nel gestire crescenti flussi di migranti e richiedenti asilo e ha espressamente riconosciuto l'onere e la pressione che ciò comporta.

36.

È necessario rafforzare la cooperazione operativa per prevenire la migrazione irregolare e promuovere i rimpatri, nonché potenziare le misure nazionali e la cooperazione internazionale contro le reti di tratta di esseri umani e di traffico di migranti coinvolte negli arrivi massicci. Devono essere richiamati gli standard del Consiglio d'Europa in materia, tra cui la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

Strumentalizzazione

37.

Per strumentalizzazione della migrazione si può intendere una situazione in cui i movimenti migratori, inclusi gli attraversamenti illegali delle frontiere, sono deliberatamente facilitati,

incoraggiati o sfruttati da uno Stato ostile o da altri attori, talvolta con l'uso della forza, al fine di esercitare pressione, destabilizzare o indebolire un altro Stato e le democrazie europee. Si tratta di un fenomeno contemporaneo emergente in uno specifico contesto geopolitico e di sicurezza, che pone particolari sfide all'integrità territoriale e alla sicurezza nazionale e rischia di compromettere il sostegno e l'integrità del sistema della Convenzione.

38.

Il Comitato dei Ministri rileva con preoccupazione che episodi di strumentalizzazione da parte di uno Stato ostile o di altri attori possono determinare gravi crisi umanitarie, lasciando i migranti bloccati alle frontiere, esposti a rischi significativi di violenza, sfruttamento, tratta, traffico o trattamenti inumani o degradanti, senza adeguata protezione o assistenza. I migranti coinvolti in tali movimenti hanno diritto al rispetto e alla protezione dei loro diritti ai sensi della Convenzione e del diritto europeo e internazionale, nei limiti consentiti. Il comportamento degli individui che tentano di attraversare irregolarmente la frontiera può essere rilevante nella valutazione del rispetto degli obblighi della Convenzione da parte dello Stato.

39.

La strumentalizzazione della migrazione crea difficoltà rispetto al dovere fondamentale degli Stati di proteggere tutte le persone sotto la loro giurisdizione, di proteggere le frontiere e di mantenere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Il concetto di "democrazia capace di difendersi", sviluppato nella giurisprudenza della Corte, può essere rilevante quando gli Stati si trovano ad affrontare tali situazioni. Uno Stato ostile o altri attori non devono poter compromettere le democrazie europee e i valori su cui si fonda la Convenzione, né abusare del sistema che essa ha istituito.

40.

La Convenzione è uno strumento vivente: essa è interpretata alla luce delle realtà attuali e rimane applicabile per rispondere a nuove sfide. Non opera in un vuoto: nel valutare la conformità dell'azione delle autorità statali agli obblighi derivanti dalla Convenzione, il contesto concreto in cui esse agiscono costituisce parte integrante della valutazione complessiva richiesta. Gli Stati parti attendono indicazioni dalla Corte sull'applicazione della Convenzione in questo contesto.

41.

È importante garantire procedure eque ed efficienti per il rimpatrio delle persone che non necessitano di protezione internazionale.